



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA E
VIDEOREGISTRAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOREGISTRAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

Capo I

Principi Generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Trattamento dei dati personali

Capo II

Obblighi per il titolare del trattamento

- Art. 5 – Notificazione
- Art. 6 – Responsabile
- Art. 7 – Nomina dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 9 – Accesso alle immagini

CAPO III

Trattamento dei dati personali

Sezione I

Raccolta e requisiti dei dati personali

UFFICIO: Polizia Municipale

e-mail: poliziamunicipale@comune.subbiano.ar.it

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Posizione e uso delle telecamere

Art. 12 – Conservazione delle immagini registrate

Art. 13 – Obblighi degli operatori

Art. 14 – Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 – Diritti dell'interessato

Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 16 – Sicurezza dei dati

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV

Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 20 – Comunicazione

CAPO IV

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 21 – Tutela

CAPO V

NORME FINALI

Art. 22 – Norma di rinvio

Art. 23 – Pubblicità del regolamento

Art. 24 – Entrata in vigore

Capo I

Principi Generali

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Subbiano, ne regola l'uso, nei limiti imposti dal decreto legislativo 30/06/2003 n°196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010, al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29/11/2000 ("Decalogo"), e ne determina l'istituzione e le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali provenienti dalle telecamere, presenti sul server installato nei locali dell'Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Subbiano o altro soggetto incaricato, e trattati esclusivamente mediante riprese delle telecamere che, in relazione ai luoghi di installazione, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini e suoni effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Subbiano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per “**videosorveglianza**” l’insieme degli apparati idonei alla ripresa di immagini;
- m) per “**videoregistrazione**” l’insieme degli apparati idonei alla registrazione delle immagini delle telecamere.

Art. 3

Finalità

1 - Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videoregistrazione installati nel territorio comunale,

gestiti dal Comune di Subbiano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 - Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

1 - Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti di videoregistrazione.

2 - Le finalità istituzionali degli impianti, nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Subbiano, in particolare dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616, dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112, dalla Legge 23 aprile 2009 n° 38, dalla Legge 7 marzo 1986 n° 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

3 - Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videoregistrazione sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Subbiano dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

4 - In particolare, l'uso di sistemi di videoregistrazione, rappresenta uno strumento diretto a garantire l'incolumità pubblica ed a sviluppare un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

5 – Gli impianti assolvono principalmente, e non esclusivamente, le seguenti finalità:

- a) Attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;
- b) Controllare determinate aree e siti a fini preventivi e di dissuasione di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;

- c) Monitorare il traffico e la regolare circolazione lungo le strade comunali;
- d) Controllare gli eventuali accessi di auto alle zone a traffico limitato in determinate zone del territorio comunale;
- e) Verificare le adiacenze di uffici comunali;
- f) Riprendere le immagini di specifici siti comunali;
- g) Controllare aree impiegate abusivamente come discariche di materiale e sostanze inquinanti;
- h) Presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'interno e dall'esterno;
- i) Tutelare il patrimonio pubblico;

6 - I sistemi di videoregistrazione comportano il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

7 - Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

8 - A tal fine i dati e le immagini sono immediatamente disponibili presso l'ufficio di Polizia Municipale o altro soggetto incaricato, e costituiscono uno strumento di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale nell'ambito del controllo del territorio.

9 - A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videoregistrazione ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5

Notificazione

Il presente regolamento, visto il Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 08 aprile 2010 del Garante, al solo fine di informativa, verrà inviato al Garante per la Protezione dei dati personali.

Art. 6

Responsabile

1 - Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, ai sensi dell'articolo 2 e) del presente regolamento, è il Comandante della Polizia Municipale.

2 - Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto ed in numero limitato Tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3 - Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 7

Nomina dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1 - Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

2 - I preposti andranno nominati tra coloro che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3 - L'accesso all'impianto di videoregistrazione è riservata agli organi di Polizia, o altro soggetto incaricato, ed al personale tecnico per soli fini di manutenzione e controllo del corretto funzionamento.

4 - Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 8**Accesso ai sistemi, parole chiave**

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.

I preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema, delle chiavi di accesso alla sala di controllo e delle chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti.

Art. 9**Accesso alle immagini**

1 - L'accesso alle immagini è consentito solamente al Sindaco, al Responsabile ed ai soggetti autorizzati.

2 - Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. In questi casi è istituito il registro degli accessi, da conservarsi nei locali dell'Ufficio di Polizia Municipale, su cui saranno annotate, a cura di uno dei soggetti di cui all'articolo 8, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, all'individuazione dell'accesso, unitamente alla sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

3 - Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

CAPO III**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*****Sezione I******RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*****Art. 10****Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1 - I dati personali, oggetto del trattamento, sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale e gestiti dalla Polizia Municipale o altro soggetto incaricato.

2 - Il trattamento dei dati personali, effettuato per fini istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza, non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.

3 - I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- e) conservati per un periodo non superiore a 7 giorni in quanto trattasi di impianto di videoregistrazione le cui immagini non vengono visionate in tempo reale ma solo in tempo differito a seguito del verificarsi di eventi che richiedono una visione delle registrazioni. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione alle festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla

necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

4 - Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196.

5 - I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza cosiddetta dinamico-preventiva, possono cioè riprendere un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

6 – Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Art. 11

Posizione e uso delle telecamere

1 - Le telecamere degli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera secondo la determinazione della Giunta Comunale. Spetta altresì alla Giunta Comunale l'individuazione di nuove collocazioni o la cessazione di quelle già esistenti.

2 – I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.

3 – Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su monitors collocati presso l'Ufficio di Polizia Municipale, o altro soggetto incaricato, o comunque rese disponibili mediante sistema Wi-Fi gestito dagli operatori di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4 – I segnali video delle telecamere saranno monitorati e raccolti presso l'Ufficio di Polizia Municipale o altro soggetto autorizzato.

Art. 12**Conservazione delle immagini registrate**

1 - La registrazione delle immagini viene effettuata nel rispetto delle finalità, dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.

2 – Per quanto riguarda i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza, ad esclusione di quelli finalizzati al controllo delle Zone a Traffico Limitato, e i supporti utilizzati si stabilisce quanto segue:

- a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- b) eventuali e ulteriori allungamenti dei tempi di conservazione sono da considerarsi eccezionali o per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso;
- c) la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata mediante apposita programmazione, anche con sovrascrittura, e con modalità tale da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
- d) l’accesso al sistema, nel quale sono contenuti i dati, è previsto con diversi livelli di protezione al fine di prevenire utilizzi non consentiti delle informazione;
- e) il salvataggio e l’estrazione di copie, ad opera degli incaricati autorizzati, si effettua in caso di:
 - 1) richiesta di esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - 2) richiesta di cui all’articolo 7 comma 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - 3) richiesta dell’Autorità Giudiziaria;
 - 4) richiesta scritta e motivata da parte di organi di Polizia Giudiziaria;

- 5) altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti del sistema.
- f) le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e su supporto portatile e messe a disposizione del richiedente;
- g) le immagini dovranno essere conservate presso la cassaforte dell'ufficio di Polizia Municipale in uno spazio accessibile ai soli abilitati al trattamento delle immagini. In caso di inutilizzo i supporti dovranno essere distrutti;
- h) qualora si renda necessario sostituire i supporti (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti;

Art. 13

Obblighi degli operatori

1 - L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2 - Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 10 terzo comma lett. e), solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

Art. 14

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Subbiano si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Polizia Municipale - Comune di Subbiano - Area videosorvegliata".

2. Il Comune di Subbiano, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di

giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15

Diritti dell'interessato

1 - In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del responsabile e dei preposti, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

A) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

B) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

C) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2 - Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un

contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3 - I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4 - Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5 - Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al responsabile mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito.

6 - Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 16

Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento vengono registrati su dispositivi elettronici conservati in luogo sicuro. L'accesso è consentito solo ai soggetti autorizzati e ai tecnici per i soli fini di manutenzione del sistema.

Art. 17**Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 18**Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 19**Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI****Art. 20****Comunicazione**

1 - La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Subbiano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2 - Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3 - E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n° 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al

UFFICIO: Polizia Municipale

e-mail: poliziamunicipale@comune.subbiano.ar.it

provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 08 aprile 2010.

Art. 23

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale ed è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore l'ultimo giorno di pubblicazione.